



Al Sig. **Sindaco**

Al **Presidente** del Consiglio

Agli **Assessori**

**Oggetto: richiesta dei comitati cittadini di deliberare una ZONA FRANCA AL CONSUMO nel territorio comunale.**

La presente per informarVi che i comuni possono incamerare i diritti speciali sui beni immessi al consumo senza dazi doganali, IVA ed accise in quanto riservati ai residenti nel territorio extradoganale della Sardegna dichiarato zona franca dal Dlgs 75/98.

La presente per chiedere di deliberare e integrare secondo le utilità che il primo cittadino riterrà di richiamare, come ad esempio la Legge Regionale n.10/2008.

Facciamo presente che la delibera dovrà essere successivamente trasmessa alla Regione e al Ministero dell'Economia e Finanze tramite l'Agenzia delle Dogane di Roma e di Cagliari.

Puntualizziamo inoltre che il Sindaco potrà disciplinare con proprio regolamento (a cui occorre fare riferimento nella delibera) l'accertamento e la riscossione dei diritti speciali.

Si allega la bozza della delibera che indica il percorso giuridico che deve essere richiamato in quanto indispensabile alla rivendicazione del diritto.

Data la crisi economica e le prospettive offerte ai cittadini e all'Ente Comunale, si richiede con urgenza di dare seguito alla presente, di interessare il Segretario Comunale per verificare la bontà del ragionamento giuridico e l'attualità delle norme.

Visto e considerato il numero di cittadini firmatari della presente, i comitati avanzano il diritto di richiedere la presenza in futuro di un loro rappresentante a riunioni o comitati tecnici in materia di ZONA FRANCA.

Il Comitato Promotore chiede inoltre al Sindaco di voler partecipare il 18 luglio a Marrubiu all'incontro dibattito promosso dall'amministrazione comunale del paese, allegando la locandina alla presente, proprio perché si parlerà dell'attivazione della zona franca al consumo negli oltre 320 comuni che hanno deliberato.

Sarebbe auspicabile fare una conferenza stampa sull'evento e sulle vostre eventuali decisioni inerenti la rivendicazione di un potere autonomistico e di coinvolgimento importante sul territorio amministrato.

E' inutile evidenziare l'importanza che riveste questa straordinaria occasione di sviluppo economico dato dalla leva tributaria di favore. La Vostra presenza è, dunque, indispensabile per valutare attentamente la materia trattata.

Preghiamo tutti i soggetti in indirizzo di dare conferma con la massima celerità possibile al fine di dare comunicazione della vostra presenza che sarebbe, ovviamente, molto gradita a tutti gli attivisti della zona franca.

Con l'auspicio di una prossima collaborazione con l'amministrazione comunale per l'ottenimento del fine ultimo quale il raggiungimento dei diritti previsti dal nostro statuto, cogliamo l'occasione per ringraziarV ancora per essere stati gli artefici di una delle tante delibere pro zona franca che hanno consentito di dichiarare l'attivazione all'Unione Europea, e, certi dell'accoglimento della nostra richiesta, porgiamo cordiali saluti.

Movimenti Civici Zona Franca, comitato spontaneo di \_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

Nominativo coordinatore (cellulare)

Nominativo coordinatore (cellulare)

Seguono firme di alcuni sostenitori all'iniziativa.

Firme coordinatori









## BOZZA DI DELIBERA

Facendo seguito ai seguenti provvedimenti:

- **Deliberazione n. 8/2 del 7 febbraio 2013**, che dava mandato al Presidente per il formale inoltro ai competenti uffici della Commissione Europea e alle Autorità doganali coinvolte della comunicazione riguardante la attivazione del regime doganale di zona franca della Sardegna esteso a tutto il territorio regionale con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell'isola di Sardegna e delle sue isole;
- **Deliberazione n. 9/2 del 12 febbraio 2013**, che dava atto delle circa 240 deliberazioni favorevoli dei Consigli Comunali della Sardegna, in ordine all'attivazione della zona franca integrale in regime extradoganale e dava mandato al Presidente di comunicare alle autorità Europee e a quelle doganali nazionali e regionali, la volontà popolare di rendere immediatamente operative sul territorio dell'intera isola le prerogative già individuate nel regolamento CE n. 2913/92 e nel relativo regolamento di attuazione n.2454/1993, entrambi richiamati nel d.lgs. n.75/1998, con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell'isola e delle sue isole minori circostanti, anche al fine di procedere alla modifica dell'art.3 del regolamento n.450/2008, inserendo nello stesso articolo il territorio dell'isola di Sardegna e delle sue isole minori circostanti indicando la Regione Autonoma della Sardegna quale territorio extradoganale dell'Italia, entrambe regolarmente pubblicate sul sito istituzionale.

Verificate le seguenti comunicazioni:

- **Comunicazione prot. 909/2013**, di attivazione della zona franca nel territorio dell'isola di Sardegna del 08.02.2013 resa al Presidente della Commissione Europea, al Presidente del Parlamento Europeo, al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, al Ministro dello Sviluppo economico che prevede che il regime zona franca e quello extradoganale attivato sarà operativo entro il **termine perentorio del 24 giugno 2013**.
- 
- **Comunicazione prot. 972/2013**, attivazione della zona franca nel territorio dell'isola di Sardegna realizzata ai sensi dell'art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana con la quale veniva trasmessa, a tutte le autorità dell'Unione Europea competenti ed a quelle doganali della Repubblica Italiana, la volontà popolare espressa dalla maggioranza delle amministrazioni comunali dell'attivazione immediata del regime di zona franca e di extraterritorialità.
- 
- **Comunicazione resa il 12.03.2013 taxud.a2.(2013)361489**, dalla Commissione Europea Direzione Generale Fiscalità Doganale che si rimette interamente alle decisioni dello stato membro in merito all'introduzione di una zona franca in Sardegna;

### Preso atto che

- l'Ufficio Agenzia delle Dogane, quale organo dello stato membro, designato dal regolamento doganale dell'Unione all'art. 802 del Regolamento CEE n. 2454/1993, attuativo del Regolamento n. 2913/1992, risulta gravemente inadempiente agli obblighi comunitari, non avendo proceduto a comunicare tempestivamente alla Commissione europea le zone franche istituite in Sardegna dallo Stato Italiano in forza dell'art 1 del dlgs n.75/98 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07/04/1998 serie generale n.81;
- che tale inadempimento istituzionale risulta tanto più grave in quanto il d.lgs. n.75/1998 è norma di rilevanza costituzionale perché attuativa dell'art. 12 della legge costituzionale n.3 del 1948 (Statuto Autonomistico della Regione Sardegna);

**Constata** l'inerzia delle Autorità Nazionali della Repubblica Italiana, che ha omesso dal 07.04.1998 di vigilare sull'operato delle autorità doganali, in merito all'attivazione delle zone franche istituite con il suddetto decreto legislativo statale, attuativo dell'art. 12 della legge Costituzionale n.3 del 1948 e, da ultimo, di replicare alle comunicazioni scritte sopraindicate, della Commissione Europea e della Regione Autonoma della Sardegna, venendo meno agli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione e Nazionale.

**Vista la legge Costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001** che ha riformato il Titolo V della Costituzione;

**Visto il Dlgs. 234\2001** *“norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge 59\97”*, che conferisce alla Regione e agli Enti Locali della Sardegna le funzioni e i compiti che l'art. 3 della legge 142\1990, l'art. 20 della legge 50\1957 e l'art. 10 del dlgs 112\1998 conferiscono alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali;

**Visto l'art. 93 della legge 342\2000** che disciplina i poteri delle regioni Autonome a Statuto Speciale, sulla variazione delle aliquote delle loro imposte;

**Vista la legge 131\2003** dove si prevede che per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, che tutti i trattati internazionali sono costitutivi d'obblighi che limitano la potestà legislativa degli Stati;

**Vista la legge 296\2006** art. 1 commi da 834 a 837, che nell'apportare modifiche all'art. 8 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3\1948, individua le aliquote sulle entrate fiscali spettanti alla regione Sardegna che, al comma 835 richiamando l'art. 38 del regolamento di attuazione dello Statuto, approvato con dpr 250\1949, vengono attribuiti alla regione oltre ai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale la devoluzione di euro 25 milioni annuali fino all'anno 2026 quali ulteriori quote di compartecipazione all'imposta;

**Visto l'art. 7 della legge 42\2009** che detta principi e criteri direttivi relativamente ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito;

**Visto il dlgs 68\2011** che attribuisce alle regioni a statuto ordinario ed a quelle a statuto speciale per effetto del dlgs 234\2001, la potestà di aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, nonché di ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle, concedendo la possibilità di disporre deduzioni dalla base imponibile;

**Visto l'art. 1 del d.l. 112\2008 convertito nella legge 133\2008** che al co. 2° prevede *“rimane ferma la facoltà per le Regioni e gli Enti Locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure Amministrative semplificate per l'applicazione dei propri tributi”*;

**Vista la legge Regionale 25 luglio 2008, n.10 art.1 lett. d)** che, specificamente, rimette alla Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, la competenza di promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernente l'istituzione delle zone franche), attivando idonea procedura per l'istituzione di una zona franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto legislativo e promuovere analoga iniziativa perché tali disposizioni siano estese per l'istituzione di una zona franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi industriali provinciali di cui all'articolo 3.

**Vista la Direttiva 2006\112\CEE del Consiglio del 28 nov. 2006**, come modificata dalla Direttiva n. 2008\8\CEE e dalla Direttiva 2008\117\CEE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e sui prodotti soggetti ad accise;

**Considerato** che l'art. 6 della suddetta Direttiva 2006\112\CEE prevede l'esclusione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e della stessa direttiva per il territorio extradoganale di Livigno, Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano;

**Considerato** che la suddetta esclusione da dazi doganali iva ed accise riservata al territorio extradoganale di Livigno compete normativamente anche al territorio della Regione Valle d'Aosta,



nonchè al territorio dove insiste la Provincia di Gorizia, territori tutti tra loro assimilati ai punti franchi e alle zone franche dall'art.2 del T.U. doganale Italiano, approvato con dpr 43\73, nell'unico concetto giuridico della extraterritorialità: termine che nel significato giuridico del diritto Internazionale significa *“territorio esente dai comuni poteri giuridici dello Stato nel cui territorio si trova”* appare evidente che il riferimento lessicale al solo territorio di Livigno e Campione d'Italia contenuto:

- all'art. 7 del dpr 633\72;
- all'art. 1 del dlgs 504\95;
- all'art. 1 del dlgs 18\2010;
- all'art. 7 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- all'art. 1 della legge 762/1973;

non possa che venire inteso se non come *“Sineddoche”*, ossia la figura retorica della lingua italiana, che nel lessico giuridico viene utilizzata per indicare una realtà più vasta rispetto a quella utilizzata a riferimento, nella specie tutte aree geografiche italiane in cui sono istituite zone franche e per tutta la durata del regime di zona franca, come previsto dall'art. 1 della legge 762/1973.

Tale interpretazione viene confermata dal fatto che la definizione giuridica di zona franca contenuta all'art. 1 co. 2° della Direttiva 69\75\CEE del 4 marzo 1979 veniva confermata dal Regolamento CEE n. 2504\1988 del Consiglio, nel Regolamento CEE n. 2562\1990 della Commissione del 30 luglio 1990;

Inoltre, la succitata definizione giuridica veniva recepita agli artt. 166 e 167 del Codice Doganale Comunitario approvato con Regolamento CEE 2913\1992 ove si prevede rispettivamente che :

- *“le zone franche sono parti del territorio doganale della Comunità Europea situate in tale territorio, ma separate dal resto di esso, considerate come territorio extradoganale, territorio compreso tra la linea doganale ed il confine politico dello Stato, e che le merci collocate in tale territorio circolano in sospensione dai Diritti Doganali, Iva e Accise (art. 166)”*;
- *“gli Stati Membri della Comunità Europea possono destinare alcune parti del loro territorio doganale della comunità a zona franca (art. 167)”*;

**Considerato**, che il Dlgs. 75\1998 con il quale l'Isola della Sardegna è stata individuata come zona franca è stato emanato ai sensi del succitato Codice doganale Comunitario, appare evidente che anche al territorio della Sardegna (al pari di Livigno, della Regione Valle D'Aosta e del territorio della Provincia di Gorizia) debbano venire riservate le medesime compensazioni fiscali riservate a tutte le Zone Franche integrali dell'Italia e dell'Europa, compensazioni fiscali utilizzate come strumento necessario alla crescita economica e demografica della popolazione residente in un territorio classificato come *“svantaggiato”* in quanto gravato da sovra costi del trasporto, essendo l'isola di fatto ultraperiferica e dove la disoccupazione ed il tenore di vita sono anormalmente più bassi rispetto al resto del paese.

Alle popolazioni residenti nei territori con le suddette caratteristiche negative, il legislatore ha riservato da sempre un regime fiscale speciale al consumo, individuato in Italia dalla legge 623\1949 per il territorio della Regione Valle D'Aosta e della Legge 1438\1949 e i relativi diritti di prelievo sui generi di consumo, riservati ai Comuni dalla legge 762\1973.

Tale regime fiscale che deve essere esteso ovviamente anche a tutti i Comuni dell'Isola della Sardegna, ai sensi dell'art. 20 bis del d.l. 1351\1964 convertito nella legge 28\1965, dove si prevede che lo stesso regime fiscale, compresi i diritti di prelievo, debba venire esteso a tutti i territori italiani aventi le stesse problematiche e, pertanto, ricadenti nella tutela riservata dall'art. 87 ex 92 del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato dalla legge 1203 del 14 ottobre 1957.

In tale trattato, con il quale è stata istituita la Comunità Economica Europea, si prevede che *“non debbono venire considerati aiuti di Stato e, pertanto, sono compatibili con il Mercato Comune Europeo, gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di determinate Regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione”* (legge 1203\57 art. 92).

**Vista la Direttiva 2003\96\CE del Consiglio del 27 ottobre 2003** sulla esenzione dalla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità dei territori individuati nella tabella II richiamata all'art. 18 che individua il territorio della Valle D'Aosta come sineddoche di *“zona franca italiana”* per l'esenzione della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

**Valutato** che ai territori extradoganali e alle zone franche integrali compete il regime fiscale al consumo previsto dalla legge 762\1973 e i relativi diritti di prelievo come è stato di recente confermato dai seguenti provvedimenti:

- Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 10 luglio 2012 (G.U. 183 del 7.08.2012)
- Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 28 dicembre 2012 (G.U. 303 del 12.12.2012);

**Esaminato** che nelle tabelle allegate a Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 28 dicembre 2012 (G.U. 303 del 12.12.2012) vengono dettagliatamente indicate le attuali aliquote da applicare, ai diritti speciali di competenza comunale, sui prezzi dei beni assoggettati a diritto speciale dalla legge 762\1973;

**Rilevato** che tali aliquote devono estendersi a tutto il territorio della Regione come previsto dall'art.1 della legge *"per tutta la durata del regime di zona franca"*,

### **per quanto sopra esposto**

la Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale;

**Visto** il decreto legge 6\1991 convertito nella legge 80\91 sulla rideterminazione della misura dei *diritti speciali* di cui all'art. 3 lett. a) della legge 762\73;

**Visto** l'art. 10 co. 4 del dlgs 286\99 che detta principi sull'attività di controllo amministrativo e contabile degli Enti Locali;

**Vista** la legge 203\1994 che ratifica la convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Stasburgo il 5.02.1992;

**Visto l'art. 1 del dlgs 150\2009** dove si prevede che per le materie di legislazione concorrente relative ai rapporti internazionali spetta alle Regioni la potestà legislativa, e che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del ***"potere sostitutivo in caso di inadempienza"***

***"e che è compito delle leggi regionali rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità dei cittadini nella vita sociale, culturale ed economica compreso l'accesso alle cariche elettive"***;

***"e che nelle materie di sua competenza la legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni e può concludere accordi con altri Stati"***;

**Vista** la sentenza della Corte Costituzionale n. 313 depositata il 27 luglio 2001 con la quale la Suprema Corte ha precisato che " non spetta allo Stato modificare, integrare o dare esecuzione alle norme di attuazione delle leggi istitutive delle Regioni a Statuto Speciale" ..... e che " la competenza programmatica dello Stato non può mai giungere a compromettere o limitare l'autonomia regionale ";

**Considerato** che in occasione dell'emanazione del dlgs 75\1998 sono state portate a termine le procedure previste dal dlgs 281\1997 sulla conferenza permanente Stato - Regione;

**Acquisito** il previo parere della Commissione consiliare competente previsto dalla legge Regionale 25 luglio 2008 n.10, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria

### **DELIBERA**

- Che in totale applicazione della legge 762/1973 per tutta la durata del regime di zona franca istituito nella Regione Autonoma della Sardegna dal dlgs 75\1998, sono estesi a tutto il territorio regionale i diritti speciali Comunali sui generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali previste dalla legge 1438\1949 e dalla legge 762/1973;

- che tali diritti speciali affluiscano nelle casse Regionali attraverso..... sul conto n. .... di cui al capitolo di bilancio n..... ;
- che la Regione provvederà alla redistribuzione annuale degli utili a tutti i Comuni della Sardegna, tenuto conto delle necessita più urgenti e nel rispetto dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza.
- Stante il lungo tempo trascorso dall'acquisizione del diritto che con la presente si intende esercitare, la presente delibera viene resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 co. 4 del dlgs 267\2000